

G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

40124 BOLOGNA - vicolo Mariscotti, 4
Tel. 051/582270 - Fax 051/582299
gmbologna@studioguandalini.net

41124 MODENA - Viale Carlo Sigonio, 54
Tel. 059/225682 - Fax 059/222206
modena@studioguandalini.net

43121 PARMA - via Verdi, 9
Tel. 0521/532656 - Fax 0521/201455
parma@studioguandalini.net

Bologna, Modena, Parma 18/03/2020

A tutti i clienti dello Studio

- Loro sedi -

Oggetto: Decreto "Cura Italia" – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Principali novità in ambito fiscale

Publicato il Decreto Legge "Cura Italia"; in questa seconda parte della circolare si riepilogano gli aspetti maggiormente salienti in ambito fiscale.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Articolo 49 Fondo Centrale di Garanzia PMI	<p>Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la garanzia è concessa a titolo gratuito, l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro e, per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.</p> <p>Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.</p>
Articolo 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	<ol style="list-style-type: none">non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture-DCR/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Occorre presentare apposita comunicazione all'istituto di credito o al finanziatore, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. <p>Possono beneficiare di queste misure solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate (tale informazione è nota esclusivamente al sistema bancario).</p>

<p>Articolo 60 Rimessione in termini per i versamenti</p>	<p>Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati: al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro, al 31 maggio per gli altri contribuenti.</p> <p>Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.</p> <p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e sono effettuati entro il 30 giugno 2020).</p> <p>Sono inoltre sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Più precisamente sono sospesi i versamenti:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all'IVA; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Articolo 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>In merito ai contributi previdenziali si evidenzia che le previsioni del presente decreto devono essere raccordata con i chiarimenti di prassi forniti dall'INPS con la circolare 37/2020. In sintesi, l'Istituto ritiene che quando il datore di lavoro opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, questa deve essere versata all'originaria scadenza. Lo Studio, in ossequio a questa indicazione forte dell'esperienza maturata in precedenti occasioni (es. sisma), sta operando in tal senso e suggerisce a quanti utilizzano uno studio paghe esterno di verificare l'impostazione adottata.</p> <p>I versamenti relativi all'IVA sono sospesi a prescindere dal volume di ricavi per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</u> Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>

<p>Articolo 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p>	<p>Alle imprese ed ai professionisti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia", saranno stabilite le modalità di richiesta e fruizione.</p>
<p>Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Da queste misure sono escluse tutte le attività non soggette a chiusura per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, quindi resteranno escluse le farmacie.</p>
<p>Articolo 66 Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per la farmacia, come per gli altri soggetti titolari di reddito d'impresa, dette erogazioni sono deducibili come costo, sia a fini IRPEF che IRAP.</p>
<p>Articoli 67-68 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dell'agente della riscossione</p>	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, nonché i termini dei versamenti anche delle rateizzazioni in corso, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia) nonché relativi ad avvisi di accertamento emessi da Agenzia Entrate o INPS, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. E' altresì differito al 31 maggio il termine previsto per il pagamento della rata della rottamazione in scadenza al 28 febbraio 2020.</p>
<p>Articolo 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni</p>	<p>Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno previste forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono della sospensione dei termini e provvedo comunque ai versamenti, a seguito di comunicazione allo stesso Ministero.</p>
<p>Articolo 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</p>	<p>Per le società di capitali (Spa, Sapa, Srl) e cooperative, è prevista la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria nel termine di 180 giorni (in luogo dei consueti 120), con la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>Si può inoltre prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>

SEGUE LETTERA DEL 18/03/2020

Articolo 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti	Sono prorogati al 30 giugno 2020 il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
ULTERIORI MISURE	
Art. 88 Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura	<u>A decorrere dall'8 marzo 2020</u> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di <u>titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.</u> I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

G.M. SYSTEM 2000 SRL